Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 17 del 22 gennaio 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Società anonima G. Verzocchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1936-XV. — **Società anonima Energie elettriche Alta Valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1936-XV. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Elenco delle obbligazioni 7 % - 3ª serie - sorteggiate nella 7ª estrazione del 28 dicembre 1936-XV e di quelle 5 % sorteggiate nella 22ª estrazione del 28 dicembre 1936-XV. — **Società esercizio alberghi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1936-XV. — **Società anonima Hotel moderno Verdi, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1936-XV. — **Società anonima Imprese industriali, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 31 dicembre 1936-XV. — **Società anonima Ferrovie e tranvie industriali, in Casale Monferrato:** Obbligazioni sorteggiate nella 30ª estrazione del 30 dicembre 1936-XV. — **Società anonima Cereali ora Stucky - Società anonima, in Venezia:** Obbligazioni 5 % sorteggiate nella 13ª estrazione del 28 dicembre 1936-XV. — **Comune di S. Margherita Ligure:** Titoli dei prestiti comunali sorteggiati il 29 dicembre 1936-XV. — **Municipio di Modena:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Cogoleto:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1936-XV. — **Società anonima di navigazione « Oriente » (in liquidazione), in Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2272.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di L. 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, principessa di Linguaglossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di L. 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, principessa di Linguaglossa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2273.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2274.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1936-XV, n. 2275.

Approvazione degli Accordi commerciale e di compensazione stipulati il 6 novembre 1936-XV fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi commerciali stipulati in Roma il 6 novembre 1936, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma il 6 novembre 1936, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

1) Accordo commerciale;
2) Accordo di compensazione.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 15 degli accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 69. — MANCINI.

Accordo commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna.

In relazione all'Accordo di compensazione per facilitare gli scambi commerciali e i pagamenti fra l'Italia da una parte ed il Regno Unito e Terranova dall'altra, firmato in data odierna, il Governo italiano e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano autorizzerà l'importazione in Italia delle merci originarie e provenienti dal Regno Unito in conformità dei contingenti indicati nell'Allegato al presente Accordo.

Resta inteso che i contingenti stabiliti alle lettere *A* e *B* dell'Allegato suddetto potranno essere riveduti d'accordo fra i due Governi per quanto concerne il periodo contingentale che ha inizio il 1° gennaio 1937 o ogni periodo successivo; a seconda che il risultato della revisione dei contingenti stabiliti alle lettere *A* e *B* dell'Allegato sia un aumento o una diminuzione del valore totale in lire delle merci di tali specie da importarsi in Italia, verrà aumentata o diminuita proporzionalmente la percentuale di importazione per le merci di cui alla lettera *C* dell'Allegato.

Le quote di contingente eventualmente non utilizzate nel periodo contingentale che termina il 31 dicembre 1936, oppure in un trimestre successivo, verranno, salvo quanto è previsto al successivo art. 3, riportate in aggiunta ai contingenti stabiliti o da stabilire per il trimestre successivo per le stesse merci o, in base a quanto potrà essere concordato fra i due Governi, per altre merci, ma comunque, non oltre il 31 dicembre 1937.

Se in un trimestre le importazioni dal Regno Unito di qualsiasi specie o categoria di merci siano ammesse in Italia in eccedenza alle importazioni previste nei precedenti paragrafi del presente articolo, i contingenti per le specie e le categorie di merci di cui si tratta saranno, in mancanza di contrarie intese fra i due Governi, corrispondentemente ridotti nel trimestre successivo.

In ogni modo tali eccedenze non saranno consentite, salvo accordo fra i due Governi, nel caso in cui vi sia un ritardo nel trasferimento in sterline delle lire versate nel Nuovo Conto Lire di cui all'art. 1 dell'Accordo di compensazione firmato in data odierna.

Art. 2.

Nel periodo contingentale che termina il 31 dicembre 1936 e in ogni trimestre successivo finchè non venga altrimenti concordato fra i due Governi, il Governo italiano autorizzerà l'importazione in Italia di baccalà e stoccafisso da Terranova fino ad un valore (cif) di lire 3.625.000.

Ogni quota del contingente di cui al precedente paragrafo eventualmente non utilizzata nel periodo contingentale che termina il 31 dicembre 1936 oppure in un trimestre successivo sarà, in mancanza di contrarie intese fra i due Governi e salvo quanto è previsto dal successivo articolo 3, riportata in aggiunta al contingente fissato o da fissare per il trimestre successivo, ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 1937.

Se in un trimestre le importazioni di baccalà e stoccafisso da Terranova siano ammesse in Italia in eccedenza alle importazioni previste nei precedenti paragrafi del presente articolo, il contingente per tale pesce sarà, in mancanza di contrarie intese fra i due Governi, corrispondentemente ridotto nel trimestre successivo.

Le disposizioni del presente articolo dovranno applicarsi esclusivamente alle importazioni di baccalà e stoccafisso accompagnate da un certificato del « Newfoundland Department of Natural Resources » attestante che si tratta di prodotto preparato con pesce pescato con pescherecci di Terranova (of Newfoundland catching).

Art. 3.

Nel caso in cui l'uno o l'altro Governo adottasse misure tali da arrecare una sostanziale diminuzione delle importazioni nel suo territorio di merci originarie dal territorio dell'altro Governo o delle esportazioni dal suo territorio verso il territorio dell'altro Governo, i due Governi, su domanda di uno di essi, in ogni momento a partire dal 1° gennaio 1937 rivedranno i contingenti di importazione previsti negli articoli 1 e 2 del presente Accordo.

A tale scopo si dovranno iniziare delle conversazioni entro il termine massimo di quindici giorni dopo che la richiesta di apertura di negoziati sia stata avanzata da uno dei Governi contraenti.

Se alla fine di un mese dall'inizio di tali conversazioni non è stato raggiunto un accordo, il Governo, sulla base della cui richiesta le conversazioni hanno avuto luogo, avrà immediatamente il diritto di notificare all'altro Governo il suo desiderio di porre termine all'Accordo. Tale notifica avrà effetto un mese dopo la data alla quale è stata fatta.

Art. 4.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 16 novembre 1936. Esso rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1937 e, salvo denuncia da parte dell'uno o dell'altro Governo contraente, non più tardi del 31 marzo 1937, continuerà a rimanere in vigore di trimestre in trimestre con facoltà da parte di ciascuno dei due Governi di denunciarlo in qualsiasi momento; tale denuncia avrà effetto allo spirare del trimestre successivo al trimestre nel quale la denuncia sarà stata notificata.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 6 novembre 1936 in duplice esemplare in italiano e in inglese, ambedue i testi facendo egualmente fede.

Per l'*Italia*: CIANO

Per il *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale*: ERIC DRUMMOND

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LISTA DEI CONTINGENTI

STABILITI A FAVORE DELLA IMPORTAZIONE IN ITALIA DAL REGNO UNITO.

A) *Contingenti per le merci la cui importazione in Italia è sottoposta al regime della licenza.*

Numero della tariffa doganale italiana	Denominazione della merce	Contingente trimestrale in lire (valore c.i.f.)
34 *a*) 2, 3	Baccalà e stoccafisso	725.000
34 *a*) 4, 5	Aringhe e salacche	2.900.000
211	Lane (esclusa la lana per materassi)	5.075.000
212	Cascami e borra di lana	1.450.000
214 *a*)	Pelo greggio	500.000
dal 218 al 245	Tessuti e altri manufatti di lana, di crino e di pelo	4.500.000
274 *c*)	Minerali di piombo	725.000
278, 279	Rottami di ferro, di acciaio, di ghisa	725.000
dal 297 al 300	Ferri e acciai in lamiere	545.000
403, 418, 419, 453, 457, 460, 466	Macchine, apparecchi e loro parti	7.975.000
556	Caolino	1.450.000
558	Argille e terre refrattarie	500.000
564, 564-*bis*	Carbon fossile e carbon coke	43.500.000
781, 782	Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali	435.000
ex 951	Stracci di lana	1.450.000

B) *Contingenti per le merci la cui importazione in Italia è sottoposta al regime della bolletta.*

L'importazione delle seguenti specie di merci sarà ammessa fino a un valore (c.i.f.) in lire equivalente al 50 % del valore (c.i.f.) in lire delle merci di tali specie originarie e provenienti dal Regno Unito e importate in Italia nel corrispondente periodo del 1934.

Numero della tariffa doganale italiana	Denominazione della merce
160, 161; da 164 a 171	Tessuti e altri manufatti di lino, canapa e juta
da 190 a 198	Tessuti e altri manufatti di cotone
da 294 a 296; da 301 a 309; da 313 a 348	Lavori di ferro e di acciaio

C) L'importazione di tutte le merci non specificate alle lettere *A* o *B* di cui sopra sarà ammessa entro i limiti di un valore (c.i.f) in lire equivalente al 31 % del valore in lire delle merci di tali specie originarie e provenienti dal Regno Unito e importate in Italia nel corrispondente periodo dell'anno 1934.

Accordo di compensazione fra l'Italia e la Gran Bretagna.

Il *Regio Governo italiano* ed il *Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale,* desiderando di facilitare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra l'Italia da una parte ed il Regno Unito e Terranova dall'altra, sono d'accordo su quanto segue:

Art. 1.

(1) Tutti gli importi dovuti da persone in Italia a persone nel Regno Unito a fronte di debiti contemplati dal presente articolo saranno da versare dal debitore stesso in lire italiane presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero (d'ora innanzi chiamato l'Istituto) in un conto, infruttifero di interessi, d'ora innanzi chiamato « Conto Nuovo Lire ».

(2) Gli importi in lire, che alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo risultino già versati a fronte di debiti contemplati dal presente articolo, saranno girati a credito del « Conto Nuovo Lire ».

(3) Il presente articolo si applica tanto ai debiti ancora in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, quanto ai debiti con scadenza posteriore alla data stessa, quanto ai debiti a fronte dei quali i versamenti sono stati già eseguiti secondo quanto previsto al paragrafo 2) del presente articolo, semprechè tali debiti di persone in Italia verso persone nel Regno Unito riguardino:

a) il prezzo delle merci del Regno Unito importate in Italia dopo il 14 luglio 1936, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 5) del presente articolo;

b) i noli relativi al trasporto tra i due Paesi, su navi britanniche, di merci importate nell'uno o nell'altro Paese dopo il 14 luglio 1936.

(4) Gli importi in lire versati in conformità a quanto previsto ai precedenti paragrafi 1) e 2) del presente articolo, rimarranno vincolati a favore dei rispettivi creditori nel Regno Unito fino a quando ne sarà effettuato il relativo trasferimento a detti creditori attraverso il « Conto Nuovo Sterline » previsto all'articolo 7 del presente Accordo.

(5) Quanto disposto al paragrafo 3), lettera *a*), del presente articolo, qualora si tratti di merci spedite dal Regno

Unito in Italia dopo la data dell'entrata in vigore del presente Accordo, si applica solo a quei versamenti effettuati in pagamento di merci che siano accompagnate da un certificato in duplice esemplare rilasciato da una Camera di commercio del Regno Unito (o altro Ente o persona autorizzata dal Governo del Regno Unito) attestante che dette merci sono state prodotte o fabbricate nel Regno Unito. Una copia del certificato stesso verrà consegnata dall'importatore all'atto del versamento e dall'Istituto verrà trasmessa all'Ufficio Clearing Anglo-Italiano (d'ora innanzi chiamato Ufficio Clearing) unitamente agli avvisi dei versamenti che l'Istituto stesso invierà all'Ufficio Clearing, secondo il disposto del paragrafo 1) dell'articolo 12 del presente Accordo.

Art. 2.

(1) Tutte le somme in lire versate prima della data dell'entrata in vigore del presente Accordo nel « Conto Lire » previsto all'art. 4 dell'allegato allo scambio di Note del 27 aprile 1935 (d'ora innanzi chiamato « Vecchio Conto Lire ») saranno girate ad un conto, infruttifero di interessi, aperto presso l'Istituto e denominato « Conto Arretrato Lire A ». La data del versamento nel « Vecchio Conto Lire » sarà considerata come data di versamento agli effetti di quanto previsto agli articoli 5 e 7 del presente Accordo.

(2) Qualora un debito di una persona in Italia verso una persona nel Regno Unito, ancora in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo o avente scadenza posteriore a tale data, sia un debito che, secondo l'art. 4 dell'allegato allo scambio di Note del 27 aprile 1935, avrebbe dovuto essere regolato mediante versamento nel « Vecchio Conto Lire », gli importi che verranno versati a fronte di tale debito saranno accreditati al « Conto Arretrato Lire A ».

(3) Le somme passate nel « Conto Arretrato Lire A » giusta i paragrafi 1) e 2) del presente articolo, salvo quanto è previsto all'art. 9 del presente Accordo, rimarranno vincolate a favore dei rispettivi creditori nel Regno Unito, fino a quando ne sia effettuato il trasferimento a detti creditori attraverso il « Conto Arretrato Sterline A » previsto all'articolo 7 del presente Accordo.

(4) Il disposto del presente articolo si applica solo quando si tratti di debiti riguardanti il prezzo di merci importate in Italia dal Regno Unito dopo il 17 marzo 1935, semprechè siano state spedite dal Regno Unito in Italia prima del 18 novembre 1935 o di noli dovuti per il trasporto tra i due Paesi, su navi inglesi, di merci importate nell'uno o nell'altro Paese dopo il 17 marzo 1935, semprechè spedite prima del 18 novembre 1935.

Art. 3.

(1) Tutte le somme dovute a persone nel Regno Unito da persone in Italia e nei Possedimenti e Colonie Italiane a fronte di debiti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo o aventi scadenza posteriore a tale data, semprechè relativi a:

a) prezzo di merci importate in Italia dal Regno Unito prima del 18 marzo 1935;

b) prezzo di merci spedite dal Regno Unito dopo il 17 novembre 1935 e importate in Italia prima del 15 luglio 1936;

c) prezzo di merci importate nei Possedimenti e Colonie Italiane dal Regno Unito prima della data dell'entrata in vigore del presente Accordo:

d) prezzo di merci provenienti da un Paese che non sia il Regno Unito, importate in Italia, Possedimenti e Colonie Italiane prima della data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

e) noli dovuti per il trasporto tra il Regno Unito e l'Italia e viceversa su navi inglesi, di merci importate prima del 18 marzo 1935;

f) noli dovuti per il trasporto tra il Regno Unito e l'Italia e viceversa, su navi inglesi, di merci spedite dall'uno o dall'altro Paese dopo il 17 novembre 1935 e importate prima del 15 luglio 1936;

g) noli dovuti per il trasporto tra il Regno Unito e i Possedimenti e Colonie Italiane e viceversa, su navi inglesi, di merci importate prima della data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

saranno da versare in lire italiane presso la Banca d'Italia in favore dell'Istituto in un conto, infruttifero di interessi, denominato « Conto Arretrato Lire B » e, salvo quanto è previsto all'art. 9 del presente Accordo, gli importi così versati rimarranno vincolati a favore dei rispettivi creditori nel Regno Unito fino a quando non ne sarà effettuato il trasferimento a detti creditori attraverso il « Conto Arretrato Sterline B » di cui all'art. 7 del presente Accordo.

(2) Gli importi in lire italiane, che alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo risultino già versati all'Istituto da persone in Italia o nei Possedimenti e Colonie Italiane a fronte di debiti contemplati al paragrafo 1) del presente articolo, vanno trattati, a seconda del caso, come segue:

a) se il versamento è stato effettuato a fronte di un debito contemplato alle lettere *a*), *b*) o *c*) del paragrafo 1) del presente articolo, oppure a fronte di un debito contemplato alla lettera *d*) del paragrafo stesso, ma in questo ultimo caso solo se la merce sia originaria e proveniente da un Paese al quale si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale Italiano 20 novembre 1935:

in conformità al citato decreto Ministeriale 20 novembre 1935 i versamenti stessi rappresentano l'importo in lire dovuto dal debitore italiano o il controvalore in lire, per i debiti espressi in divisa diversa dalla lira, calcolato sulla base del cambio ufficiale più favorevole per il creditore tra quelli fattisi il giorno della scadenza dal debito ed il giorno del versamento. Secondo il predetto decreto Ministeriale i versamenti in questione sono liberatori per i debitori italiani.

L'Istituto convertirà ora gli importi in lire italiane versati come sopra, in lire sterline al cambio di Lit. 64,46 per Lst. 1. Gli importi in lire sterline provenienti da tale conversione saranno portati a credito di un conto in sterline, infruttifero di interessi, aperto presso l'Istituto e denominato « Conto in Sterline ex bloccato B » e rimarranno vincolati a favore dei rispettivi creditori nel Regno Unito, fino a quando non ne sarà effettuato il trasferimento a detti creditori attraverso il « Conto Arretrato Sterline B » di cui all'art. 7 del presente Accordo;

b) se il versamento in lire è stato effettuato a fronte di un debito contemplato al paragrafo 1) del presente articolo, purchè non compreso tra quelli previsti al precedente comma *a*): le somme così versate saranno portate a credito del « Conto Arretrato Lire B » e, salvo quanto è previsto all'art. 9 del presente Accordo, rimarranno vincolate a favore dei rispettivi creditori fino a quando non ne sarà effettuato il trasferimento a detti creditori attraverso il « Conto Arretrato Sterline B ».

(3) Le somme portate a credito del « Conto in Sterline ex bloccato B » e del « Conto Arretrato Lire B » saranno trasferite seguendo un ordine cronologico comune; la data di versamento all'Istituto sarà considerata come data di versamento agli effetti di quanto previsto agli articoli 5 e 7 del presente Accordo.

Art. 4.

(1) Sempre che il beneficiario nel Regno Unito lo richieda e che la richiesta sia debitamente documentata e trovata regolare dall'Istituto, il trasferimento ad una persona nel Regno Unito di una somma che non sia un debito tra quelli contemplati dagli articoli 1, 2, 3 e 13 del presente Accordo o dal paragrafo 4) del presente articolo, sarà consentito, nei limiti delle disponibilità del « Conto Arretrato Sterline C », con le modalità seguenti:

a) qualora anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo sia già stata avanzata all'Istituto richiesta di trasferimento, il corrispettivo in lire dell'importo da trasferire sarà depositato presso l'Istituto in un conto, infruttifero di interessi, denominato « Conto Arretrato Lire C »;

b) qualora la richiesta di trasferimento venga avanzata dopo la data dell'entrata in vigore del presente Accordo, il corrispettivo in lire dell'importo da trasferire sarà del pari depositato presso l'Istituto nel « Conto Arretrato Lire C »; il relativo trasferimento potrà tuttavia aver corso solo dopo che gli importi versati in relazione a quanto previsto al comma *a*) del presente paragrafo saranno stati liquidati.

(2) Salvo quanto previsto all'art. 9 del presente Accordo, gli importi in lire passati a credito del « Conto Arretrato Lire C », rimarranno vincolati a favore dei rispettivi beneficiari nel Regno Unito fino a quando il trasferimento a detti beneficiari sarà effettuato per il tramite del « Conto Arretrato Sterline C » di cui all'art. 7 del presente Accordo.

(3) Gli importi in lire passati a credito del « Conto Arretrato Lire C », in quanto si riferiscano a commissioni, interessi, dividendi, fitti ed altri redditi a carattere periodico, potranno essere trasferiti con precedenza sugli importi in lire versati ad altri titoli, tutte le volte che l'Istituto e l'Ufficio Clearing di comune accordo lo consentano.

(4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento ai beneficiari nel Regno Unito di crediti che, in base ai decreti Ministeriali italiani 16 novembre 1935 e 25 maggio 1936 (riguardanti l'importazione e l'esportazione di biglietti di Stato e di Banca italiani) sono comunque intrasferibili, o di crediti per i quali i beneficiari abbiano fatto espressa rinuncia di trasferimento.

Art. 5.

(1) Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 2), comma *a*), dell'art. 3 del presente Accordo, i cambi applicati ai versamenti effettuati dai debitori in Italia, Possedimenti e Colonie Italiane a favore dei rispettivi creditori nel Regno Unito a fronte di debiti espressi in divisa diversa dalla lira italiana, saranno da considerare come provvisori, ed ogni differenza tra il cambio in vigore il giorno del versamento e quello in vigore il giorno in cui l'Istituto trasmette l'ordine di pagamento all'Ufficio Clearing, secondo quanto previsto al paragrafo 4) dell'articolo 12 del presente Accordo, sarà rispettivamente a favore o a carico del debitore.

Il debitore resta quindi tenuto al pagamento dell'intero ammontare in sterline dovuto, o qualora il debito sia espresso in divisa diversa dalla lira sterlina, al pagamento dell'intero equivalente in sterline del suo debito, calcolato al corso del cambio corrente per la rispettiva divisa e per la lira sterlina alla Borsa di Roma del giorno in cui l'Istituto trasmetterà all'Ufficio Clearing l'ordine di pagamento a fronte del primo versamento.

(2) Ogni successivo versamento per differenze di cambio sarà regolato secondo le stesse disposizioni e verrà trasferito attraverso lo stesso conto a tramite del quale il primo versamento venne trasferito.

Art. 6.

(1) Tutte le somme dovute da persone nel Regno Unito a persone abitualmente residenti o che attendano abitualmente ai loro affari fuori del Regno Unito a fronte di debiti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo o con scadenza posteriore alla data stessa, semprechè relativi al prezzo di merci italiane importate nel Regno Unito, saranno pagate in lire sterline a credito di un conto, infruttifero di interessi, denominato « Conto Generale Sterline », tenuto presso la Banca d'Inghilterra al nome del « Controller » dell'Ufficio Clearing anglo-italiano.

(2) Qualora il debito sia espresso in lire italiane, il relativo pagamento verrà eseguito in sterline al cambio ufficiale della Borsa di Roma del giorno di borsa precedente quello del pagamento stesso. A tale scopo l'Istituto comunicherà giornalmente all'Ufficio Clearing il cambio ufficiale della Borsa di Roma che verrà pubblicato nel Regno Unito il giorno lavorativo successivo.

Qualora il debito sia espresso in divisa diversa dalla lira italiana e dalla lira sterlina, il pagamento verrà eseguito in sterline al corso di vendita dello *chèque*, in vigore a Londra per la divisa stessa il giorno del pagamento.

(3) I pagamenti fatti come disposto ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo all'Ufficio Clearing, nonchè quelli effettuati a detto Ufficio prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, costituiscono scarico per il debitore per il corrispondente ammontare del suo debito. In base al disposto del paragrafo 4), comma *b*), dell'art. 12 del presente Accordo, il creditore riceverà, però, quando il debito sia espresso in lire, l'importo totale in lire dovutogli, oppure, quando il debito sia espresso in valuta diversa dalla lira, il controvalore totale in lire al corso del cambio della rispettiva divisa alla Borsa di Roma del giorno in cui il pagamento viene disposto dall'Istituto.

(4) Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, o quanto prima dopo tale data, l'importo esistente a credito del « Conto Sterline » previsto all'art. 5 dell'allegato allo scambio di Note del 27 aprile 1935, conto denominato d'ora innanzi « Vecchio Conto Sterline », verrà trasferito al « Conto Generale Sterline » e sottoposto alle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo. Dall'importo di cui sopra verrà detratto l'importo degli assegni precedentemente emessi e non ancora pagati.

(5) *a*) Quanto prima dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, le somme che alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo esistono a credito del Fondo Riserva dell'Ufficio Clearing in base a quanto disposto all'art. 8 dell'ordinanza che istituisce l'Ufficio Clearing (Italia) 1936, salvo quanto è previsto al successivo comma *b*) del presente paragrafo, saranno trasferite ed utilizzate come segue: 30 % al « Conto Arretrato Sterline A »; 15 % al « Conto Arretrato Sterline B »; 5 % al « Conto Arretrato Sterline C »; 50 % al « Conto Nuovo Sterline ».

b) Qualora un debito espresso in valuta diversa dalla lira sterlina sia stato pagato all'Ufficio Clearing da un debitore nel Regno Unito dopo il 14 luglio 1936, ma prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Ufficio Clearing riverserà al debitore l'eventuale eccedenza dell'importo così pagato sull'importo equivalente al debito, calcolato in base al corso ufficiale della Borsa di Roma del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Resta inteso che il pagamento in lire al creditore, quando verrà effettuato, sarà soggetto alle disposizioni del paragrafo 4) comma *b*) dell'art. 12 del presente Accordo.

(6) Le somme già pagate alla Banca d'Inghilterra per essere accreditate al « Vecchio Conto Sterline » o al conto dell'Ufficio Clearing e che sono in corso di incasso alla data

dell'entrata in vigore del presente Accordo, saranno portate a credito del « Conto Generale Sterline » ed utilizzate in base a quanto disposto dall'art. 7 del presente Accordo.

Art. 7.

(1) Le somme accreditate al « Conto Generale Sterline » saranno destinate come segue:

a) per il 18 % saranno portate a credito di un conto denominato « Conto Arretrato Sterline A », infruttifero di interessi, e saranno utilizzate per il trasferimento, nell'ordine cronologico del versamento, degli importi esistenti a credito nel « Conto Arretrato Lire A »;

b) per il 9 % saranno portate a credito di un conto denominato « Conto Arretrato Sterline B », infruttifero di interessi, e saranno utilizzate per il trasferimento, nell'ordine cronologico del versamento, degli importi esistenti a credito del « Conto Arretrato Lire B » e del « Conto in sterline ex bloccato B »;

c) per il 3 % saranno portate a credito di un conto denominato « Conto Arretrato Sterline C », infruttifero di interessi, e saranno utilizzate per il trasferimento degli importi esistenti a credito del « Conto Arretrato Lire C ». Salvo le eccezioni previste al paragrafo 3) dell'art. 4 del presente Accordo, tali importi saranno da trasferire nell'ordine cronologico del versamento;

d) per il 70 % saranno portate a credito di un conto denominato « Conto Nuovo Sterline », infruttifero di interessi, e saranno utilizzate per il trasferimento degli importi esistenti a credito del « Conto Nuovo Lire ». Tali trasferimenti saranno da eseguire secondo l'ordine cronologico dei versamenti, salvo le eccezioni previste all'art. 8 del presente Accordo.

(2) I « Conti Arretrati Sterline A, B e C » e il « Conto Nuovo Sterline » saranno aperti presso la Banca d'Inghilterra al nome del « Controller » dell'Ufficio Clearing Anglo-Italiano.

(3) Al più presto dopo il 31 dicembre 1936 e dopo l'ultimo giorno di ogni successivo trimestre, l'Istituto e l'Ufficio Clearing stabiliranno, secondo quanto disposto dal presente paragrafo, il saldo eventualmente esistente in favore dell'Italia nei riguardi del traffico svoltosi tra i due Paesi durante il periodo 15 luglio 1936-31 dicembre 1936 o durante ciascun trimestre successivo. Per l'accertamento del saldo sarà tenuto conto:

a) delle somme disponibili nell'ultimo giorno del detto periodo o trimestre nel « Conto Nuovo Sterline » e del totale degli ammontari dovuti, ma non ancora pagati a tale data, dai debitori nel Regno Unito per merci esportate dall'Italia nel Regno Unito durante il detto periodo o trimestre;

b) delle somme disponibili nell'ultimo giorno del detto periodo o trimestre, nel « Conto Nuovo Lire » e del totale degli importi dovuti, ma non ancora pagati a tale data, da debitori in Italia per merci importate in Italia dal Regno Unito durante il detto periodo o trimestre.

Ogni eccedenza dell'ammontare totale risultante dal summenzionato comma *a*) sull'ammontare totale risultante dal summenzionato comma *b*) sarà considerato, ai fini del presente paragrafo, quale saldo a favore dell'Italia riguardo al detto periodo o trimestre.

(4) L'eventuale saldo che con le modalità fissate al paragrafo 3 del presente articolo venisse accertato in favore dell'Italia, sarà impiegato per la liquidazione di debiti per cui sono stati fatti versamenti nei « Conti arretrati Lire A, B e C » o per i quali si è in attesa di trasferimento dal « Conto Sterline ex bloccato B ».

A tal fine il saldo in questione, nei limiti dell'ammontare disponibile nel « Conto Nuove Sterline » alla data in cui il saldo è stabilito e dopo tenuto conto degli ordini di pagamento non ancora eseguiti a tale data, sarà così distribuito: 60 % nel « Conto Arretrato Sterline A »; 30 % nel « Conto Arretrato Sterline B »; 10 % nel « Conto Arretrato Sterline C ».

(5) I residui importi in sterline che restassero inutilizzati dopo avvenuto l'integrale trasferimento degli importi esistenti a credito di uno o più dei « Conti Arretrati in Lire » o del « Conto Sterline ex bloccato B », saranno da destinarsi come segue:

a) se gli importi in lire esistenti a credito del « Conto Arretrato Lire A » saranno stati pienamente liquidati, gli importi eventualmente rimasti a credito del « Conto Arretrato Sterline A » e quelli corrispondenti alle ulteriori quote del 18 % previste al paragrafo 1) del presente articolo, saranno trasferiti a credito del « Conto Arretrato Sterline B »;

b) se gli importi in lire esistenti a credito del « Conto Arretrato Lire B » e gli importi in sterline esistenti a credito del « Conto Sterline ex bloccato B » saranno stati pienamente liquidati, gli importi eventualmente rimasti a credito del « Conto Arretrato Sterline B » e quelli corrispondenti alle ulteriori quote del 9 % previste al paragrafo 1) del presente articolo, saranno trasferiti a credito del « Conto Arretrato Sterline A »;

c) se gli importi in lire esistenti a credito dei « Conti Arretrati Lire A e B » e gli importi in sterline esistenti a credito del « Conto Sterline ex bloccato B » saranno stati pienamente liquidati, gli importi eventualmente rimasti a credito dei « Conti Arretrati Sterline A e B » come pure il 18 % ed il 9 % previsti al paragrafo 1) del presente articolo, saranno trasferiti o al « Conto Nuovo Sterline » o al « Conto Arretrato Sterline C » o in parte all'uno e in parte all'altro conto, a seconda degli accordi che in proposito saranno presi tra i due Governi interessati;

d) se gli importi in lire esistenti a credito del « Conto Arretrato Lire C » saranno stati pienamente liquidati, gli importi eventualmente rimasti a credito del « Conto Arretrato Sterline C », come pure il 3 % previsto al paragrafo 1) del presente articolo, saranno trasferiti al « Conto Nuovo Sterline »;

e) le disposizioni dei precedenti comma del presente paragrafo sono applicabili per analogia alle quote del saldo di competenza previste al paragrafo 4) del presente articolo;

f) se, in qualunque momento, dopo avvenuta la piena liquidazione degli importi in lire esistenti a credito di uno o più dei « Conti Arretrati Lire A, B e C » nuove somme in lire vengano versate nei conti stessi, si riprenderà senz'altro l'assegnazione ai rispettivi « Conti Arretrati Sterline A, B e C » delle percentuali previste al paragrafo 1) del presente articolo, onde permettere il trasferimento delle ulteriori somme versate come sopra.

(6) Se, in qualsiasi momento, le somme depositate nel « Conto Nuovo Lire » saranno state tutte trasferite in sterline ed il « Conto Nuovo Sterline » presenterà un saldo che consenta di trasferire tutte le somme depositate nei « Conti Arretrati Lire A e B » e nel « Conto Sterline ex bloccato B », l'Istituto potrà richiedere all'Ufficio Clearing di girare dal « Conto Nuovo Sterline » al « Conto Arretrato Sterline A e B » quell'importo in sterline che possa consentire l'immediato trasferimento ai rispettivi creditori nel Regno Unito delle somme esistenti a credito dei « Conti Arretrati Lire A e B » e del « Conto Sterline ex bloccato B ».

Art. 8.

Gli importi accreditati al « Conto Nuovo Lire » in corrispettivo di noli dovuto da persone in Italia a persone nel Regno Unito per il trasporto di merci, su navi inglesi, tra i due Paesi, saranno trasferiti ai rispettivi creditori con precedenza su qualsiasi importo accreditato al predetto « Conto Nuovo Lire ».

Art. 9.

I creditori nel Regno Unito in favore dei quali sono stati versati degli importi in uno dei « Conti Arretrati Lire A, B e C » hanno facoltà di richiedere che gli importi stessi, o parte di essi, anzichè essere trasferiti ai sensi del presente Accordo, vengano accreditati in un « Conto Loro Vecchio » in lire presso una Banca italiana autorizzata al commercio dei cambi, da utilizzarsi in Italia secondo le norme vigenti per detti conti.

La domanda d'accreditamento in « Conto Loro Vecchio » in lire di un dato importo significa, per tale importo, riconoscimento come definitivo del cambio provvisorio in base al quale il versamento venne effettuato in origine dal debitore.

I « Conti Loro Vecchi » non potranno essere aperti che al nome del creditore stesso e non potranno essere trasferiti ad un altro nome.

Art. 10.

(1) Le disposizioni del presente Accordo, per quanto riguarda i versamenti a credito del « Conto Nuovo Lire » o a credito dei « Conti Arretrati Lire A e B », e del « Conto Sterline ex bloccato B », si applicheranno, con le limitazioni previste al paragrafo 2) del presente articolo, anche ai debiti di persone in Italia verso persone nel Regno Unito o in Terranova originati da importazioni in Italia di baccalà e stoccafisso provenienti da Terranova, negli stessi modi previsti per i debiti di persone in Italia derivanti da importazioni di merci del Regno Unito.

(2) Quanto previsto al precedente paragrafo 1) si applica solo alle importazioni di baccalà e stoccafisso che siano accompagnate da un certificato rilasciato dal « Newfoundland Department of Natural Resources » attestante che si tratta di prodotto preparato con pesce pescato con pescherecci di Terranova (Newfoundland catching).

Art. 11.

(1) Gli anticipi a fronte di merci italiane o del Regno Unito da importare nel Regno Unito e rispettivamente in Italia, saranno da trasferire in conformità alle disposizioni del presente Accordo, con l'intesa che l'Ufficio Clearing o l'Istituto, a seconda dei casi, accerteranno che tali anticipi sono conformi agli usi commerciali e, qualora l'importazione sia soggetta al rilascio di una licenza da parte delle competenti autorità, che detti anticipi siano previsti dalla licenza stessa.

(2) Inoltre, qualora una Ditta od Ente in Italia o nel Regno Unito sia una filiazione di una Ditta od Ente nel Regno Unito o in Italia, quest'ultima Ditta od Ente potrà trasferire delle somme alla Ditta od Ente affiliato, per il tramite del « Conto Nuovo Sterline » rispettivamente del « Conto Nuovo Lire », a titolo di anticipo a fronte di merci da importare, a seconda dei casi, nel Regno Unito o in Italia.

Art. 12.

(1) L'Ufficio Clearing trasmetterà all'Istituto gli elenchi dei pagamenti effettuati dai debitori nel Regno Unito a credito del « Conto Generale Sterline »; l'Istituto trasmetterà a sua volta all'Ufficio Clearing e all'Ambasciata di S. M. Britannica in Roma, gli avvisi dei versamenti in lire effettuati dai debitori italiani a credito del « Conto Nuovo Lire », dei « Conti Arretrati Lire B e C » e del « Conto Sterline ex-bloccato B ».

(2) L'Istituto, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, o quanto prima dopo tale data, trasmetterà all'Ufficio Clearing e all'Ambasciata di S. M. Britannica in Roma, gli avvisi dei versamenti in lire effettuati prima di tale data a credito del « Vecchio Conto Lire », á meno che non li abbia già trasmessi alla Banca d'Inghilterra. L'Istituto darà inoltre notizia degli importi girati al « Conto Arretrato Lire A » e di quelli successivamente versati a credito del conto stesso, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente Accordo.

L'Ufficio Clearing trasmetterà all'Istituto gli elenchi degli importi in sterline esistenti a credito del Fondo Riserva e trasferiti in conformità a quanto previsto al paragrafo 5) dell'art. 6 del presente Accordo.

(3) L'Ufficio Clearing darà giornalmente notizia all'Istituto dei trasferimenti effettuati dal « Conto Generale Sterline » ai « Conti Arretrati Sterline A, B e C » ed al « Conto Nuovo Sterline ».

(4) L'Istituto e l'Ufficio Clearing, nei limiti delle disponibilità esistenti nei vari conti previsti dal presente Accordo, sono autorizzati ad effettuare il pagamento ai creditori rispettivi degli importi versati dai debitori dell'altro Paese, nella valuta del proprio Paese e secondo le disposizioni del presente Accordo.

A tale scopo si conviene che:

a) l'Istituto trasmetterà all'Ufficio Clearing degli ordini di pagamento in lire sterline.

Salvo quanto previsto al paragrafo 2) comma *a)* dell'art. 3 del presente Accordo, la conversione in sterline degli importi in lire versati dai debitori in Italia, Possedimenti e Colonie italiane, verrà fatta prendendo a base il cambio della sterlina alla Borsa di Roma del giorno in cui l'ordine di pagamento viene trasmesso all'Ufficio Clearing.

Qualora da tale conversione risulti che l'importo in lire versato al cambio provvisorio ecceda quello necessario per consentire il pagamento totale del debito, la differenza verrà rimborsata al debitore.

Gli importi pagati in conformità agli ordini di cui sopra verranno portati a debito dei conti in sterline previsti al paragrafo 1) dell'art. 7 del presente Accordo;

b) gli elenchi dei pagamenti effettuati dai debitori nel Regno Unito che l'Ufficio Clearing, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo, trasmetterà all'Istituto, equivarranno a degli ordini di pagamento.

Nell'ordine cronologico dei pagamenti effettuati dai debitori nel Regno Unito, l'Istituto disporrà per il pagamento ai rispettivi creditori del controvalore in lire degli importi indicati negli elenchi trasmessi dall'Ufficio Clearing.

I debiti espressi in divisa diversa dalla lira saranno convertiti in lire in base al cambio della rispettiva divisa alla Borsa di Roma del giorno in cui il pagamento viene disposto dall'Istituto.

Nel caso di debiti espressi in divisa diversa dalla sterlina l'importo accreditato al « Conto Generale Sterline » all'atto del pagamento da parte del debitore, sarà da modificare in modo che l'importo da portare definitivamente a credito del « Conto Generale Sterline » e da ripartire in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del presente Accordo, sia quello equivalente agli importi in lire pagati ai creditori italiani, calcolato in base al cambio della sterlina alla Borsa di Roma del giorno in cui il pagamento viene disposto dall'Istituto.

(5) L'Istituto e l'Ufficio Clearing si daranno giornalmente notizia dei pagamenti effettuati per il debito dei vari conti previsti dal presente Accordo. L'Istituto invierà copia di tali comunicazioni all'Ambasciata di S. M. Britannica in Roma.

Art. 13.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente Accordo i debiti relativi a:

a) premi ed indennizzi di assicurazione e riassicurazione, diritti di brevetto, licenze di fabbricazione, diritti d'autore;

b) noli dovuti per il trasporto tra il Regno Unito e l'Italia e viceversa su navi italiane di merci spedite dall'uno o dall'altro Paese;

c) importazioni di lingotti e monete d'oro e di monete d'argento.

Art. 14.

Ai fini del presente Accordo:

(1) per « Vecchio Conto Lire » s'intenderà il conto lire di cui all'art. 4 dell'allegato allo scambio di Note del 27 aprile 1935;

(2) per « Vecchio Conto Sterline » s'intenderà il conto sterline di cui all'art. 5 dell'allegato allo scambio di Note del 27 aprile 1935;

(3) per « Istituto » s'intenderà l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero;

(4) per « Ufficio Clearing » s'intenderà l'Ufficio Clearing Anglo-Italiano istituito dal Governo del Regno Unito;

(5) per « persone » s'intenderanno le persone fisiche, ditte ed Enti privati e pubblici;

(6) per « persone in Italia » s'intenderanno le « persone » abitualmente residenti o che attendano abitualmente ai loro affari in Italia;

(7) per « persone nel Regno Unito » s'intenderanno le « persone » abitualmente residenti o che attendano abitualmente ai loro affari nel Regno Unito;

(8) per « persone in Terranova » s'intenderanno le « persone » abitualmente residenti o che attendano abitualmente ai loro affari in Terranova;

(9) per « merci italiane » si intenderanno le merci prodotte o fabbricate in Italia;

(10) per « merci del Regno Unito » s'intenderanno le merci prodotte o fabbricate nel Regno Unito.

Art. 15.

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del 16 novembre 1936. Esso rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1937 e, dopo tale data, in difetto di denuncia, s'intenderà prorogato di trimestre in trimestre. L'Accordo stesso, salvo quanto previsto al paragrafo 2), del presente articolo, potrà essere denunciato da uno dei due Governi contraenti in qualsiasi momento. La denuncia, se notificata entro il 31 marzo 1937, avrà effetto dal 30 giugno 1937; se notificata dopo il 31 marzo 1937, avrà effetto allo spirare del trimestre successivo al trimestre nel quale la denuncia sarà notificata.

(2) Il presente Accordo potrà essere denunciato solo quando le somme esistenti a credito dei « Conti Arretrati Lire A e B » e del « Conto in Sterline ex Bloccato B » saranno state completamente trasferite in sterline ai rispettivi creditori nel Regno Unito.

(3) Qualora alla fine della durata del presente Accordo rimanga un saldo a favore dell'Italia o a favore del Regno Unito, rispettivamente nel « Conto Nuovo Sterline » o nel « Conto Nuovo Lire », gli importatori del Paese criditore dovranno continuare a versare il controvalore delle loro importazioni al « Conto Nuovo Lire » ed al « Conto Nuovo Sterline », a seconda del caso, sino al regolamento del saldo stesso.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 6 novembre 1936 in duplice esemplare in italiano ed in inglese, ambedue i testi facendo egualmente fede.

Per l'*Italia*:
CIANO

Per il *Regno Unito* di *Gran Bretagna* e *Irlanda Settentrionale*:
ERIC DRUMMOND

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2276.

Disposizioni integrative del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 73 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, portante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme integrative per l'applicazione del cennato Regio decreto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Art. 1.

Per gli opifici nei quali si fa uso di macchina, di cui al numero 1 dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende le persone addette a lavori complementari o sussidiari a quelli dell'industria principale anche quando lavorino in locali diversi e separati da quello in cui agisce la macchina.

Art. 2.

Si considerano come addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso i motori di esse o presso apparecchi a pressione tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, dai motori o dagli apparecchi suddetti.

Art. 3.

Sono compresi tra i lavori previsti nei numeri da 3 a 19 dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, quelli relativi:

1° alla messa in opera e modificazione degli impianti tecnici all'interno ed all'esterno di edifici ed in genere al montaggio e smontaggio di macchine e al collaudo di esse;

2° alla messa in opera, riparazione o manutenzione di condutture;

3° all'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli automobilistici o di apparecchi aerei;

4° all'esercizio di aziende di deposito e di vendita di materie esplodenti, infiammabili, corrosive o caustiche;

5° all'esercizio di magazzini di deposito di merci, nei quali per il trasporto si fa uso di mezzi meccanici.

Nei lavori di costruzione e manutenzione edilizia di cui al numero 3 del citato articolo 1 sono compresi quelli di rifinitura degli edifici.

Art. 4.

Le lavorazioni delle materie estratte da miniere, cave, torbiere e saline, di cui al numero 15 dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono comprese nell'assicurazione anche se sono effettuate in luoghi di deposito.

Art. 5.

Ai fini dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori si considera datore di lavoro la società concessionaria dei servizi radiotelegrafici di bordo.

Il personale predetto è compreso tra le persone assicurate presso le Casse di cui al numero 1 dell'art. 48 del Regio decreto precitato.

Art. 6.

Nel caso di trapasso di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti.

Art. 7.

Coloro che eseguono lavori direttamente e per proprio conto non sono compresi tra i datori di lavoro tenuti all'obbligo della denuncia alla autorità di pubblica sicurezza di cui al quinto comma dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 8.

La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 17 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si applica alla riscossione delle somme dovute secondo l'art. 16 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1 dell'art. 48 e alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, e dagli articoli 10, 11 e 12 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto stesso.

Per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente l'Istituto assicuratore potrà avvalersi del procedimento di ingiunzione, stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 18 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per le persone di età superiore ai diciotto anni la qualifica di apprendista è riconosciuta in base a quanto è stabilito al riguardo dai contratti collettivi di lavoro, i quali ammettano detta qualifica anche per operai che superano i diciotto anni.

Art. 10.

Si considerano compresi nell'assicurazione, agli effetti del n. 1 dell'art. 18 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.

Art. 11.

Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di una indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita per il nuovo infortunio è liquidata nella misura e con i criteri che saranno stabiliti nel regolamento, avuto riguardo al precedente indennizzo.

Art. 12.

L'Istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'Istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura presso i quali le cure sono praticate e i medici privati devono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le notizie e gli elementi da esso richiesti.

In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui al secondo e quarto comma dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 13.

Se nel Comune o nella Provincia esistono medici e stabilimenti di cura preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 33 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

CAPO II.

Art. 14.

Gli albi speciali degli esperti medici, di cui all'art. 51 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono formati per ciascun distretto di Corte di appello o di Sezione distaccata di Corte di appello, rispettivamente dal primo presidente o dal presidente della Sezione.

Possono essere iscritti negli albi, su designazione dei Sindacati provinciali medici della circoscrizione o su domanda individuale oppure di ufficio, i medici appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di clinica chirurgica o di patologia chirurgica e liberi docenti di dette materie;

b) professori di clinica medica o di patologia medica o liberi docenti di dette materie;

c) professori e liberi docenti di infortunistica e di medicina del lavoro e medici e chirurgi che abbiano conseguito il diploma di specialista nelle materie predette o che abbiano in esse speciale competenza;

d) professori e liberi docenti di medicina legale;

e) medici e chirurgi che abbiano fatto parte, almeno per un triennio, di una delle Commissioni arbitrali compartimentali o della Commissione arbitrale centrale, istituite ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

f) medici chirurgi primari di ospedali con almeno 100 letti, che abbiano conseguito il posto per pubblico concorso.

In mancanza o insufficienza di sanitari delle predette categorie possono essere designati medici e chirurgi esercenti che per la loro attività professionale siano ritenuti particolarmente idonei all'ufficio di esperto.

Art. 15.

Gli esperti medici sono suddivisi per ciascun Tribunale del distretto secondo la rispettiva residenza.

Gli albi sono affissi nella sede della Corte di appello o della Sezione distaccata di Corte di appello e nelle sedi dei Tribunali della circoscrizione.

Entro quindici giorni dall'affissione gli interessati possono ricorrere contro la formazione dell'albo.

Il ricorso è notificato nello stesso termine di quindici giorni al Sindacato provinciale medico ed agli altri eventuali interessati, ed è deciso dalla Corte di appello o dalla Sezione distaccata di Corte di appello. La decisione è presa in camera di consiglio, sentito il ricorrente, il Sindacato provinciale medico e coloro che possono avervi interesse, nelle loro deduzioni scritte, le quali debbono essere presentate nei quindici giorni dalla notificazione del ricorso.

Contro la decisione è ammesso, entro quindici giorni dalla sua notificazione, il ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

Art. 16.

I primi presidenti ed i presidenti delle Sezioni distaccate di Corte di appello provvedono alla revisione degli albi degli esperti medici ogni triennio; tuttavia durante il triennio possono disporre, su richiesta dei Sindacati provinciali medici, su domanda individuale oppure di ufficio, la iscrizione di nuovi medici negli albi ed anche la cancellazione di quelli già iscritti che non abbiano più i prescritti requisiti.

Per le iscrizioni e le cancellazioni durante il triennio e per la revisione degli albi si osservano le disposizioni degli articoli precedenti.

Fino a quando non sia compiuta la revisione, continua ad avere vigore l'albo precedente.

I primi albi di esperti medici devono essere formati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 17.

Per la formazione del Collegio il presidente del Tribunale sceglie gli esperti medici fra quelli iscritti nell'albo e residenti nella circoscrizione del Tribunale stesso.

In mancanza di medici iscritti nell'albo per la circoscrizione del Tribunale, o quando per numero limitato di essi non creda di poter scegliere persone pienamente idonee anche in considerazione della particolare natura delle controversie, o in ogni altro caso in cui ne ravvisi la necessità o la convenienza, il presidente del Tribunale può scegliere medici iscritti nell'albo di altro Tribunale, compreso nel distretto della Corte ovvero della Sezione distaccata di Corte di appello.

Art. 18.

Il primo presidente ed il presidente della Sezione distaccata di Corte d'appello scelgono gli esperti medici tra coloro che sono iscritti nell'albo del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede della Corte d'appello o della Sezione di Corte di appello e, nei casi preveduti nel comma secondo dell'articolo precedente, tra coloro che sono iscritti negli albi dei Tribunali del distretto della Corte o della Sezione, ovvero, in casi eccezionali, tra coloro non iscritti negli albi.

Art. 19.

Nel caso in cui i medici chiamati ad esercitare le funzioni di esperti presso le Corti di appello, le Sezioni distaccate di Corte di appello o i Tribunali non risiedono nella città nella quale hanno sede la Corte di appello, la Sezione distaccata di Corte di appello o il Tribunale, è dovuta ad essi, oltre la indennità di cui nell'art. 53 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, una indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 7° salvo l'applicazione delle più favorevoli disposizioni in vigore per i dipendenti dello Stato, quando i medici predetti rivestano tale qualità.

Art. 20.

Agli effetti della comparsa in giudizio di cui all'art. 9 del R. decreto 31 maggio 1934, n. 1073, le parti possono farsi assistere anche da un medico di fiducia.

Parimenti all'udienza di cui all'art. 12 dello stesso Regio decreto le parti possono illustrare a mezzo di un medico di fiducia le proprie deduzioni.

La parte che vuole farsi assistere da un medico di fiducia deve darne notizia all'altra parte almeno cinque giorni prima dell'udienza, indicando il nome del medico prescelto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 21.

Gli accertamenti di cui all'art. 58 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, devono, semprechè sia possibile, avere luogo all'udienza e, quando le parti ne facciano richiesta ed il presidente del collegio lo consenta, con l'assistenza di un medico di fiducia delle parti stesse.

Art. 22.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 370 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può anche tener conto della misura della indennità assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.

Art. 23.

Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa delle indennità.

La prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 67 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della indennità, la quale, per altro, deve essere esaurita nel termine di giorni novanta da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione. Trascorso tale termine senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria.

Art. 24.

L'omologazione dei compromessi e delle transazioni di cui rispettivamente agli articoli 60 e 69 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è di competenza del Tribunale del luogo dove si è effettuata la transazione o il compromesso.

Il Tribunale procede in camera di consiglio senza la presenza degli esperti medici.

CAPO III.

Art. 25.

L'Istituto nazionale fascista infortuni e le Casse previste nell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, possono esercitare unicamente le assicurazioni regolate o consentite da detto Regio decreto e dalle presenti norme nonchè le assicurazioni in materia di infortuni sul lavoro o di malattie che possano essere loro affidate da norme di legge.

Art. 26.

Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti preveduti dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dal presente decreto e per la partecipazione degli uditori di Tribunali a speciali corsi di addestramento nella legislazione relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di cui al titolo V del citato R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Gli Istituti predetti verseranno annualmente nella Tesoreria dello Stato la somma occorsa per le spese di cui al precedente comma nell'ammontare liquidato dal Ministero delle corporazioni d'intesa con quello delle finanze, e ripartito tra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi assicurativi da essi introitati.

Le spese indicate nel primo comma del presente articolo sono previste per il primo esercizio di attuazione del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nella somma di lire cinquecentomila che sarà inscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, e per gli esercizi successivi nella misura che sarà stabilita con la legge di bilancio.

Art. 27.

I contratti di assicurazione contro gli infortuni, stipulati anteriormente alla entrata in vigore del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, da datori di lavoro a favore di prestatori di opera i quali in conseguenza del decreto predetto vengono ad essere compresi tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, sono, su richiesta del datore di lavoro contraente, risoluti con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.

Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni sul lavoro preveduti nel precitato decreto, oppure garantiscano indennizzi stabiliti in misura superiore a quella delle indennità fissate dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non riguarda questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennità predette.

Art. 28.

In relazione all'art. 73 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, potranno, con successivi Regi decreti, essere emanate ulteriori disposizioni che, anche ad integrazione delle norme del citato e del presente decreto, potranno occorrere per l'attuazione di quanto è disposto nell'art. 1 della legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Art. 29.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contemporaneamente a quelle del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, salvo quanto sia diversamente disposto per le norme del titolo VI del citato Regio decreto e del capo II del presente decreto, dal Regio decreto di cui all'art. 75, secondo comma, dello stesso R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1937 - Anno XV, Atti del Governo, registro 381, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2277.

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia delle Figlie di S. Orsola, dette Orsoline, in Firenze.

N. 2277. R. decreto 19 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia delle Figlie di S. Orsola, dette Orsoline, in Firenze, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di un immobile del valore approssimativo di L. 30.000, da essa posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2278.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Trento dell'« Istituto Pavoniano Artigianelli », con sede in Brescia.

N. 2278. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Trento denominata « Istituto Pavoniano Artigianelli » dipendente dall'Istituto dei Figli di Maria Immacolata con Casa generalizia in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2279.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Amedeo Errera » con sede in Mirano Veneto (Venezia).

N. 2279. R. decreto 30 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Amedeo Errera », con sede in Mirano Veneto, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2280.

Riconoscimento giuridico del Monastero di Santa Maria della Consolazione, in Martano (Lecce).

N. 2280. R. decreto 19 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Maria della Consolazione in Martano (Lecce) dipendente dalla Congregazione di Casamari del S. Ordine Cisterciense ed il medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla Congregazione di Casamari del S. Ordine Cisterciense, di immobili del complessivo valore di L. 66.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2281.
Trasformazione e concentramento della « Fondazione Morzani » con sede in Villa Lagarina (Trento).

N. 2281. R. decreto 30 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Morzani » con sede in Villa Lagarina, viene trasformata e concentrata nella locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1936-XV.
Riunione in un unico Ufficio del registro dei due uffici « Bollo e demanio » e « Registro » di Ravenna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;
Riconosciuta la opportunità di riunire in un unico ufficio i due uffici « Bollo e demanio » e « Registro » di Ravenna;
Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale a tali variazioni;

Decreta:

L'Ufficio « Bollo e demanio » e l'Ufficio « Registro » di Ravenna vengono riuniti in un unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».
Tale variazione avrà effetto dal 1° gennaio 1937-XV.
Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(215)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1936-XIV.
Determinazione dei contributi sindacali integrativi a carico degli industriali meccanici e metallurgici e degli industriali della gomma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la richiesta della Confederazione fascista degli industriali per un aumento dei contributi sindacali integrativi a carico degli industriali meccanici e metallurgici e della gomma allo scopo di far fronte a dimostrate necessità di interesse nazionale;
Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1936 che proroga al 31 dicembre le norme contenute nei decreti Ministeriali 3 marzo 1931, 22 aprile 1933 e 16 marzo 1934, relativi alla determinazione ed alla riscossione dei contributi sindacali integrativi di cui ai comma 3° e 4° dell'art. 19 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1936 con R. decreto 23 dicembre 1935, n. 2552;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi integrativi previsti dal decreto Ministeriale 3 marzo 1931, prorogato al 31 dicembre 1936 con decreto Ministeriale 22 giugno 1936, sono aumentati dal 1° luglio 1936:
a) per gli industriali meccanici e metallurgici da L. 5 annue a L. 7 annue per dipendente;
b) per gli industriali della gomma da 10 annue a L. 12 annue per dipendente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(216)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361,
Veduto l'atto stipulato in Reggio Emilia il 22 settembre 1936 XIV, n. 9021 di repertorio, a rogito del segretario del Comune, atto col quale il Comune stesso ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito in Reggio Emilia località Tagliate nel suburbio della città, che sarà inscritto nel catasto del comune di Reggio Emilia al foglio n. 118, mappale 6864-b), della superficie di ettari 1,15,54, confinante a settentrione con le ragioni della signora contessa Lavinia Ottavi fu Prospero, a ponente ed a mezzodì con le ragioni del comune di Reggio Emilia ed a levante coi canale demaniale d'Enza;
Veduta la deliberazione n. 2 in data 10 dicembre 1936-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(209)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 15 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XV, n. 2151, che modifica il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi.

(219)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 19 gennaio 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'art. 60 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, approvato con R. decreto 20 ottobre 1935-XIII, n. 1554.

(220)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che, in data 3 ottobre 1936-XIV, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico.

(221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

40° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1938. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Galimberti Giovanni Emilio, con sede in Sesto S. Giovanni, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento per la rigenerazione delle lamiere, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA.

1939. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Esperis, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Milano, una pressa idraulica per l'estrazione delle essenze dalle mandorle amare, dalla senape, dai fiori e dalle piante.

1940. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la Società di Monteponi, con sede in Torino, è autorizzata a modificare la propria fabbrica di acido solforico di Monteponi (Cagliari) al fine di poter sostituire la blenda alla pirite come materia prima.

INDUSTRIA DELL'OLIO DI SEMI.

1941. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Giovanni Vismara & Figli, con sede in Monza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'ampliamento del proprio stabilimento per la produzione di olio di semi, non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1942. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Rossi Domenico, con sede in Abbiategrasso, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di manubri per biciclette.

INDUSTRIA DEL MACCHINARIO ELETTRICO E DEI MEZZI RADIO.

1943. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la Società Anonima F.I.M.I., con sede in Milano, è autorizzata a produrre, nel proprio stabilimento, generatori elettrici speciali completi di dispositivo brevettato atto a mantenere costante la tensione per alimentazione di apparecchi radio e per la generazione di energia elettrica sfruttando forze naturali d'intensità notevolmente variabili.

1944. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la S. A. Raddrizzatori Metallici, con sede in Milano, è autorizzata a produrre nel proprio stabilimento raddrizzatori al silicio, oltre a continuare nella propria attività di montaggio di raddrizzatori ad ossidi metallici in genere.

1945. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la Società Siderotermica, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento, aumentando la propria produzione di elettrodi per saldatura fino a 12.000.000 di pezzi all'anno.

1946. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 12 novembre 1936-XV, è revocato, e la Società Italiana Elettrodi A. W. P., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento, aumentando la propria produzione di elettrodi per saldatura fino a 24.000.000 di pezzi all'anno.

1947. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la Società Conduttori Elettrici ed Affini (C.E.A.T.), con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento un laminatoio per la lavorazione dell'alluminio, destinando il prodotto unicamente alla propria produzione di cavi e conduttori elettrici. E' esclusa la vendita a terzi.

1948. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della Società Italiana Luminor, con sede in Vergiate, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di lampadine elettriche e lampade per applicazioni terapeutiche, non è accolta.

1949. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la ditta C. & E. Bezzi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria officina elettromeccanica.

INDUSTRIA DEL VETRO, DELLA CERAMICA E DEL CEMENTO.

1950. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Clemenza Tito & Dapoz Carlo, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire in Napoli una vetreria per la produzione di giocattoli, animali, pennini stilografici e oggetti incamiciati.

1951. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della signora Scudeler Amalia, residente in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano una soffieria di fiale di vetro, non è accolta.

1952. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della signora Bastianelli Bruna, residente in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Firenze una soffieria di fiale di vetro, non è accolta.

1953. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Fusi Angelo & Cecchetti Rinaldo, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di ceramica, mediante l'installazione di una trancia a stella e di un mescolatore.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1954. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Fratelli Pirini, con sede in Savignano sul Rubicone, è autorizzata ad allestire in Sant'Arcangelo di Romagna (località Fosso Incrociate) un impianto destinato alla fabbricazione di carta paglia.

1955. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Gianni Garosci, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare carta e cartoni ondulati, carta globulare e trucioli per imballaggio utilizzando carte comuni, non è accolta.

1956. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la S. A. Industria Carte Metallizzate ed affini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Mandello Lario, per poter produrre: carte metallizzate, opache e lucide, carte colorite patinate o verniciate, opache e lucide, stampate a fantasia o a secco, gommate per imballo, per etichette, ecc.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1957. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la « Casa del Pneumatico », S. A. con sede in Torino, è autorizzata a mettere in esercizio un impianto per la ricopertura di pneumatici per automezzi.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1958. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Angelo Ferrari, con sede in Millesimo (Savona), è autorizzata ad impiantare, nella suddetta località, una fabbrica di ghiaccio artificiale.

1959. — Decreto Ministeriale 14 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Paurici & De Luca, con sede in Chieti, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Francavilla a Mare, un impianto frigorifero, non è accolta.

(198)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Media dei cambi e dei titoli

del 19 gennaio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,31
Francia (Franco)	88,70
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,204
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,1655
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,689
Olanda (Fiorino)	10,403
Polonia (Zloty)	358,90
Svezia (Corona)	4,811
Turchia (Lira turca)	15,098
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6204
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,175
Id. 3,50 % (1902)	70,625
Id. 3,00 % (Lordo)	55,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,875
Rendita 5 % (1935)	91,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,075
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Media dei cambi e dei titoli

del 20 gennaio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,31
Francia (Franco)	88,70
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,204
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,1655
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,689
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	358,90
Svezia (Corona)	4,811
Turchia (Lira turca)	15,098
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6204
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73 —
Id. 3,50 % (1902)	70,25
Id. 3,00 % (Lordo)	55,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,65
Rendita 5 % (1935)	90,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,925
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,375
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,825

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque posti di assistente in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1933, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento generale per l'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizzava a bandire concorsi nelle pubbliche Amministrazioni per l'anno XV;

Decreta:

Art. 1.

È aperto in pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti di cui quattro riservati al personale maschile ed uno al personale femminile (grado 12°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al personale che sarà assunto in seguito al concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova (un anno - art. 28 del R. decreto 21 luglio 1925, n. 1995) l'assegno di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella misura stabilita dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1929, ridotto, in applicazione dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, aumentato dell'8% in applicazione del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Conseguita la stabilità, al detto personale sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 12°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ridotto anch'esso in applicazione dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, aumentato dell'8% in applicazione del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, presentare domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione elementare, Div. 2ª). La domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome, del nome, paternità e luogo di residenza attuale del candidato.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente al P.N.F., ai Fasci giovanili o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili, e inoltre l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario e da uno dei Vice segretari del P.N.F.; per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Fascio sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla indicazione della data della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura. Il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario e da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.;

b) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepas-

sata l'età di anni 30. Tale limite è elevato di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che siano legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di nove anni per i mutilati di guerra e per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A. O., per gli ex combattenti decorati al valor militare e per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa su quei limiti di età una proroga di quattro anni.

Potranno prendere parte al concorso, senza limite di età, coloro che posteriormente alla data del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 223, abbiano riportato la idoneità in precedenti concorsi a posti di assistente in prova nei Regi istituti per sordomuti;

c) diploma originale o copia di esso in forma autentica, di maturità o licenza o abilitazione di istituti medi di 2° grado;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulta che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, relativo all'ultimo biennio, rilasciato, con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza attuale.

Nel caso in cui il concorrente, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il certificato è rilasciato dopo che siano state assunte, ove occorra, le necessarie informazioni presso i comuni nei quali il concorrente abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

i) fotografia del concorrente, c -: la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397 e produrre ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità ad espletare le mansioni cui è chiamato.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A. O., le vedove e le sorelle nubili dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro attuale residenza.

Coloro che sono ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra; coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dalla Autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti, senza interruzione, al Fascio di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre i relativi brevetti.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), i candidati che, alla data del presente decreto, già prestino servizio in seguito ad incarico ufficiale, come assistenti nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo, o abbiano un impiego di ruolo presso l'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'ufficio dal quale dipendono comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Per i candidati che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a provvedere successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova di esame.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alla lettera *a*) i militari e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*) del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale dell'istruzione elementare, Divisione 2ª) dopo il termine di cui all'art. 3 del presente bando o che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. La prova scritta si svolgerà presso il Ministero dell'educazione nazionale.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale. Per tale prova saranno assegnate otto ore ai concorrenti.

La prova orale avrà per oggetto elemento di diritto corporativo, e la storia di Roma e d'Italia; la geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare; l'aritmetica e i primi elementi di geometria piana, la speciale legislazione sulla istruzione dei sordomuti e nozioni generali di statistica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV.

Il Ministro: BOTTAI.

(213)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.